



I Difensori Civici delle Regioni a Statuto ordinario e speciale e delle Province Autonome di Trento e Bolzano, riuniti a Roma il giorno 14 febbraio 2017.

RICHIAMATI

l'atto costitutivo dell'allora Conferenza Nazionale dei Difensori Civici Regionali e delle Province Autonome di Trento e Bolzano, approvato nell'incontro del 6 marzo 1998 a Firenze con allegata Dichiarazione di intenti nella quale sono specificate le finalità della Conferenza stessa:

la Risoluzione del Congresso delle Regioni approvata il 5 giugno 2002 "Le Regioni per una difesa civica generalizzata e forte a tutela e garanzia dei cittadini, ove, tra l'altro, si impegna la Conferenza dei Presidenti dell'Assemblea, dei Consigli Regionali e delle Province autonome a "riconoscere il ruolo del Coordinamento nazionale dei Difensori civici regionali e delle Province autonome quale interlocutore propulsivo nei processi di sviluppo e consolidamento della difesa civica in ambito nazionale e a sostenerne le iniziative tese sia ad integrare la difesa civica italiana nel contesto della difesa civica europea, sia a stabilire efficaci relazioni e ufficiale rappresentanza nei confronti degli organismi internazionali di difesa civica".

CONSAPEVOLI

delle nuove responsabilità riconosciute al Coordinamento sia nei confronti di organi istituzionali sia nei confronti del sistema della difesa civica in ambito nazionale ed internazionale

DECIDONO DI APPROVARE

il nuovo Regolamento del Coordinamento dei Difensori civici regionali e delle Province di Trento e Bolzano, nel testo allegato.



2.

Regolamento del Coordinamento nazionale dei Difensori civici regionali e delle Province autonome di Trento e Bolzano

Art. 1

Composizione

1. Fanno parte del Coordinamento i Difensori civici regionali e delle Province Autonome di Trento e Bolzano.

Art. 2

Elezione del Presidente e dei Vice Presidenti

1. Il Coordinamento elegge a scrutinio segreto e a maggioranza assoluta dei Difensori civici in carica, un Presidente e due Vice Presidenti, con mandato biennale.
2. Qualora dopo le prime due votazioni non si sia raggiunta la maggioranza di cui al primo comma, il Presidente e due Vice Presidenti vengono eletti a maggioranza assoluta dei votanti.
3. Qualora la terza votazione non produca un risultato utile si procede al ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti.
4. Nel caso in cui non sia possibile effettuare il ballottaggio, risultano eletti il Presidente e i due Vice Presidenti che ottengono il maggior numero di voti.
5. Il Presidente e due Vice Presidenti possono essere revocati con la stessa maggioranza di cui al primo comma.
6. La cessazione dalla carica di difensore civico comporta automaticamente la decadenza dalle cariche di Presidente e Vice Presidente.
7. Entro dieci giorni dalla cessazione del mandato, il Presidente uscente o, in caso di impedimento o decadenza, un Vice Presidente convoca il Coordinamento per l'elezione del nuovo Presidente e dei nuovi Vice Presidenti. In caso di impedimento o decadenza di entrambi i Vice Presidenti, provvede il Difensore civico più anziano di nomina.
8. Alla scadenza del mandato, ogni membro può presentare la propria disponibilità per ricoprire la carica di Presidente e Vice Presidente almeno 10 giorni prima della seduta fissata per la votazione.
9. I candidati devono proporre un programma di attività per il biennio.



3.

Art. 3

Funzioni del Presidente e dei Vice Presidenti

1. Il Presidente rappresenta il Coordinamento e ne promuove e coordina i lavori.
2. Il Presidente convoca, anche su richiesta di almeno tre Difensori civici, il Coordinamento e predispone l'Ordine del Giorno, sulla base delle proposte dei Difensori civici.
3. In caso di assenza o di impedimento del Presidente lo sostituisce il Vice Presidente all'uopo delegato e, in caso di assenza o impedimento di entrambi i Vice Presidenti, il Difensore civico più anziano di nomina.

Art. 4

Riunioni del Coordinamento

1. Il Coordinamento si riunisce in linea di massima con periodicità bimestrale nella sede della Conferenza dei Presidenti dei Consigli regionali o in altra sede di volta in volta determinata.
2. Alle sedute del Coordinamento possono partecipare i dirigenti o i funzionari degli uffici i quali, se specificamente delegati dal rispettivo Difensore civico, hanno diritto di voto.
3. La delega può essere conferita anche ad un altro Difensore civico con un massimo di una delega per ciascuno.
4. Tutte le deleghe debbono essere conferite di volta in volta e per iscritto.
5. Le deleghe non sono ammesse per l'elezione del Presidente e dei Vice Presidenti.

Art. 5

Validità delle riunioni

1. Il Coordinamento è validamente costituita quando sono personalmente presenti la meta più uno dei Difensori civici in carica.
2. Il Coordinamento decide a maggioranza dei presenti.

Art. 6

Segreteria

1. I compiti di segreteria del Coordinamento sono svolti, in via ordinaria, dalla struttura del Difensore civico Presidente pro-tempore.

Art. 7

Approvazione Preambolo

Il Preambolo fa parte integrante e sostanziale del presente Regolamento.



4.

Art.8

Norma Finale

1. Le modifiche al presente Regolamento potranno essere deliberate con la maggioranza di cui all'art. 2.1.

APPENDICE

Dichiarazione d'intenti del 1998

- 1) La Conferenza nazionale dei Difensori civici regionali e delle Province autonome di Trento e Bolzano è organismo di valorizzazione del ruolo istituzionale dei Difensori civici delle Regioni e delle Province autonome e si propone come sede idonea a realizzare le opportune relazioni con le altre di esperienze nazionali e internazionali. Essa è deputata a:
 - a. promuovere e consolidare l'istituto del Difensore civico e l'attività della Difesa Civica in Italia per garantire la tutela non giurisdizionale, in primo luogo nei confronti delle pubbliche amministrazioni, diffusa in tutto il territorio nazionale ed estesa a qualunque persona fisica o giuridica indipendentemente dalla sua nazionalità;
 - b. operare per favorire l'accoglimento e l'attuazione effettiva delle disposizioni e degli orientamenti internazionali relativi alla tutela dei diritti fondamentali della persona. A tal fine la Conferenza può attivare gli opportuni collegamenti con gli Organi delle Nazioni Unite che si occupano di tutela e promozione dei diritti umani e con il Consiglio d'Europa, in particolare con la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo e con il Congresso Europeo dei Poteri Locali e Regionali d'Europa;
 - c. promuovere gli opportuni raccordi con il Mediateur Europeo e con gli altri organismi che ricevono petizioni in materia di tutela dei diritti presso il Parlamento Europeo, nonché con il Difensore civico nazionale, se e quando costituito;
 - d. promuovere, anche attraverso la Conferenza Stato-Regioni e la Conferenza dei Presidenti dei Consigli Regionali e delle Province Autonome di Trento e di Bolzano, gli opportuni raccordi con il Parlamento nazionale e con il Governo;
 - e. promuovere azioni di raccordo e di dibattito, con i Difensori civici istituiti per iniziativa degli enti locali;
 - f. attivare iniziative di studio e di ricerca e promuovere ogni altra attività utile al raggiungimento delle proprie finalità.
- 2) Per il perseguimento delle proprie finalità la Conferenza dei Difensori civici regionali e delle Province Autonome può avvalersi della collaborazione delle Associazioni Internazionali dell'Ombudsman e di Centri di studio e di ricerca



5.
che operano nel campo delle discipline e degli istituti per la tutela dei diritti umani, delle tematiche concernenti la giustizia amministrativa e il funzionamento e l'organizzazione della P.A., nonché dei vari settori della difesa civica.